

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1979

Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia

ONOREVOLI SENATORI. — Le condizioni di gravi difficoltà strutturali ed organizzative in cui versa l'Amministrazione della giustizia sono ben note per aver formato oggetto di numerosi ed approfonditi dibattiti nelle sedi più varie e non hanno bisogno di una dettagliata illustrazione.

La linea di intervento diretta alla soluzione radicale delle cennate difficoltà non dovrebbe, ovviamente, prescindere da una visione d'insieme della problematica data la stretta connessione esistente tra i vari aspetti legislativi, strutturali ed organizzativi. Tuttavia per la complessità di una soluzione globale (anche perchè molti problemi non sono pervenuti a maturazione) si è già dovuto in più occasioni intervenire su alcuni settori nei quali appariva improcrastinabile l'adozione di interventi adeguati a soddisfare più pressanti esigenze.

In quest'ultima ottica si muove anche il presente disegno di legge che intende pervenire alla soluzione immediata di alcuni problemi interessanti delicati settori, quali le procedure di reclutamento del personale, il potenziamento ed una nuova regolamentazione delle strutture organiche giudiziarie e, da ultimo, l'adeguamento dell'organico dell'Ispettorato generale nonchè la modifica di alcuni punti della normativa sul servizio ispettivo, resasi necessaria per far fronte alle accresciute esigenze del servizio stesso.

Attengono al primo settore d'intervento le disposizioni contenute nei primi tre articoli.

Con l'articolo 1 si prevede di utilizzare, all'atto del bando di concorso per le varie categorie di personale, esclusi i magistrati, anche i posti che si renderanno disponibili nel biennio successivo all'anno in cui viene indetto il concorso stesso. Ciò consentirà di provvedere con maggiore tempestività alla coper-

tura delle vacanze verificatesi durante il lungo *iter* di espletamento del concorso.

Alla stessa esigenza di tempestività è finalizzata la norma dell'articolo 2, con la quale è prorogato fino al 31 dicembre 1982 l'esonero dall'obbligo di richiedere, per i bandi di concorso, la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, esonero già concesso con decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, e che viene a scadenza il 31 dicembre 1979.

Con l'articolo 3, infine, e sempre per le medesime finalità di celerità, viene consentita l'assunzione degli idonei anche oltre il limite dei posti messi a concorso e per le vacanze che comunque abbiano a verificarsi entro un biennio.

Attengono al secondo settore d'intervento le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5.

Con il primo di essi, per fronteggiare esigenze urgenti, imprevedibili e di natura temporanea, si conferisce un certo grado di flessibilità agli organici, rigidamente determinati, degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, consentendo la destinazione, anche in soprannumero ed entro il limite del dieci per cento, di personale delle varie categorie, esclusi i magistrati.

L'esistenza di più centri elettronici e meccanografici nell'arbitrio dell'Amministrazione giudiziaria rende necessaria la istituzione di un apposito ruolo di personale specializzato per una più efficace utilizzazione degli impianti stessi.

A ciò provvede l'articolo 5 il quale demanda altresì al Ministro l'emanazione di opportune norme circa il programma e le modalità del concorso di assunzione.

Attengono, infine, al terzo settore di intervento le disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8.

Com'è noto, l'Ispettorato generale operante, da un verso, alle dirette dipendenze del Ministro e, dall'altro, in rapporto di collaborazione con il Consiglio superiore della Magistratura (articoli 8 della legge n. 195 del 1958 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 196) assolve compiti delicati ed essenziali per l'Amministrazione della giustizia, che investono le strutture giudiziarie nella loro organizzazione e nel loro funzionamento: ispezioni ordi-

inarie (triennali) e straordinarie agli uffici giudiziari allo scopo di constatare se in essi si opera secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni e, per quanto concerne i magistrati, al fine di accertare la loro produttività e la tempestività del lavoro svolto; inchieste amministrative nei confronti del personale degli uffici stessi, compresi i magistrati, preordinate all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o per danni subiti dall'Erario.

Da ciò la distinzione tra i soggetti abilitati a svolgere i cennati compiti (articoli 1 e 9 della legge n. 1311 del 1962) ed i requisiti di qualifica richiesti per l'attribuzione delle funzioni ispettive.

Peraltro, la prolungata incompletezza dell'organico dovuta all'esodo del personale nel 1973, e le carenze, inevitabili, connesse all'immissione di nuovi funzionari ispettori, privi della necessaria esperienza nel complesso servizio ispettivo, nonché l'esigenza di sempre più approfonditi ed estesi controlli dei servizi di cancelleria specie nei settori contabili, anche nelle verifiche ordinarie, attese le responsabilità che incombono sugli ispettori verso l'Erario per danni conseguenti a negligenti accertamenti, non hanno consentito lo svolgimento delle ispezioni alle scadenze triennali previste dalla legge ed hanno determinato un rilevante ampliamento dei periodi da sottoporre a verifica (nove anni anziché tre).

Da ciò la necessità di adeguare l'effettiva potenzialità dell'Ispettorato, aumentando, nella misura minima necessaria, il personale ispettivo, per realizzare non solo una maggiore assiduità nella vigilanza degli uffici giudiziari e rendere, così, più immediato l'accertamento delle eventuali irregolarità e più efficace il controllo, ma anche, nel contempo, una maggiore incisività dell'indagine, il ripristino del regolare ritmo del servizio effettivo e l'effettuazione di opportune, più frequenti ispezioni straordinarie; e per garantire, in ogni tempo, la dovuta tempestività nell'espletamento delle numerose inchieste disposte dal Ministro di grazia e giustizia e dal Consiglio superiore della Magistratura e degli accertamenti richiesti dalla Procura generale della Corte dei conti per i giudizi di responsabilità verso l'Erario.

Non va, inoltre, sottaciuto che il potenziamento della funzione ispettiva ha costituito uno dei principi informativi della legge di delega 18 marzo 1968, n. 249, e che è reso ancor più necessario ed indifferibile dalla sempre maggior frequenza dei casi urgenti in cui, ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dell'articolo 12, primo comma, ultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'ispettore è chiamato ad adottare provvedimenti di amministrazione attiva idonei ad eliminare gli inconvenienti rilevati. E su questa direttiva si è considerato (circolare della Presidenza del Consiglio n. 8716/66500/22.3 del 23 settembre 1973) l'istituto della ispezione non come una componente eventuale ma come una costante dell'azione amministrativa.

Si è, perciò, previsto con gli articoli suindicati l'aumento minimo indispensabile degli organici sia dei magistrati che dei funzionari di cancelleria.

L'articolo 6, perciò, che modifica il quadro A della tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, prevede l'assegnazione all'Ispettorato generale di 24 primi dirigenti, da realizzare aumentando l'organico di detta qualifica di 12 unità e sottraendone altre 12 da quelle destinate alla dirigenza delle cancellerie degli uffici giudiziari di particolare importanza.

La disposizione, oltre che dai motivi già illustrati, comuni a tutte le altre, è dettata dall'esigenza di dare attuazione agli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 citato che prevede, espressamente, l'espletamento di funzioni ispettive per i primi dirigenti. Va, infine, detto che l'inserimento, nell'organico dell'Ispettorato, di detti funzionari risponde alla necessità di evitare che personale della carriera direttiva, già in grado di assolvere con maggiore compiutezza ed efficacia i compiti ispettivi, sia sottratto, in occasione della promozione a primo dirigente, all'Ispettorato per essere destinato agli Uffici giudiziari per i quali soltanto sono previsti, ora, posti con la cennata qualifica.

Con l'articolo 7, poi, a modifica dell'articolo 1 della legge n. 1311 del 1962 ed in rela-

zione anche alle accresciute esigenze dell'Ufficio di cui si è detto (verifiche agli uffici più importanti — Tribunali e Corti d'appello —, maggior numero di inchieste e di accertamenti connesse a responsabilità disciplinari o verso l'Erario), è previsto l'aumento da 3 a 7 dei magistrati di Corte di cassazione con funzioni di ispettori generali capi e da quattro a dodici dei magistrati di Corte di appello con funzioni di ispettori generali. Si è, poi, soppresso il posto di magistrato di Tribunale con funzioni amministrative, di cui all'articolo 1 vigente, e si è previsto che dette funzioni possono essere espletate, anche temporaneamente e per non più di tre unità, dagli ispettori generali. Ciò per evitare una rigida attribuzione di funzioni e per consentire il soddisfacimento tempestivo di eventuali maggiori esigenze amministrative interne, anche temporanee, dell'ufficio.

L'articolo 8, infine, e sempre per i motivi enunciati in premessa, prevede l'aumento da ventiquattro a trentasei dei funzionari, con qualifica di direttore aggiunto di cancelleria, da destinare al servizio ispettivo.

Nello stesso articolo, per alleviare i notevoli disagi ai quali l'attività ispettiva sottopone gli ispettori tutti (lavoro lontano dalla famiglia ed in ambienti climatici non sempre confacenti alla loro salute) e per meglio predisporre verso la cennata gravosa attività quanti, idonei e capaci, non vogliano lasciare con la famiglia i luoghi in cui vivono da tempo, è prevista altresì, la possibilità di autorizzare gli ispettori a risiedere in località diversa da quella in cui ha sede l'ufficio ispettivo.

Il cennato articolo prevede, infine, che il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà, in relazione alle esigenze del servizio, di istituire, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, uffici decentrati dell'Ispettorato generale, in tutte o in alcune delle circoscrizioni indicate nella tabella B allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311, trasferendo agli uffici stessi personale dell'organico dell'Ispettorato generale.

L'articolo 9, in relazione all'aumento dell'organico dei magistrati previsto nell'articolo 7 del presente disegno di legge, modifica la tabella C allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso ».

Art. 2.

L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applica fino al 31 dicembre 1982 ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

La disposizione dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, si applica ai concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la magistratura, relativamente alle vacanze che si verificano, per qualsiasi altra causa, nei ruoli organici complessivi delle varie categorie di personale anche oltre il limite dei posti messi a concorso.

Art. 4.

Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita, sentito il Consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministe-

ro di grazia e giustizia, esclusa la magistratura, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica di ciascuna categoria di personale.

Art. 5.

Per le esigenze dei centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia è istituito, nell'ambito della carriera esecutiva, il ruolo dei coadiutori giudiziari addetti ai centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia con la dotazione organica di trecento posti.

Alla istituzione anzidetta si provvede utilizzando anche cento posti del ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione giudiziaria che viene corrispondentemente ridotto.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono emanate le norme relative al programma e alle modalità del concorso di assunzione in servizio.

Nella prima attuazione della presente legge i posti risultanti disponibili dopo l'inquadramento, a domanda, del personale esecutivo attualmente in servizio nei centri elettronici sono messi a concorso riservato agli impiegati delle carriere esecutive del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 6.

Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge.

Per la determinazione degli uffici giudiziari di particolare importanza, alle cui cancellerie o segreterie devono essere preposti primi dirigenti, si provvede in conformità dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

Art. 7.

I numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono sostituiti dai seguenti:

« 3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

4) da dodici magistrati di Corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali ».

All'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è aggiunto il comma seguente:

« I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimento del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale ».

Art. 8.

L'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« All'Ispettorato generale sono destinati, oltre ai funzionari del ruolo dirigenziale indicati nel quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, trentasei direttori aggiunti di cancelleria con funzioni di collaborazione nel servizio ispettivo.

I funzionari di cui al comma precedente vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella *B* allegata alla presente legge.

I funzionari non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive nelle quali hanno esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere.

I funzionari dipendono dal capo dell'Ispettorato generale o da chi ne fa le veci; hanno il proprio ufficio presso le Corti di appello indicate nell'allegata tabella *B*, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi, ed ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati. Essi possono essere autorizzati dal Ministero, previa richiesta del capo dell'Ispettorato generale, a risiedere in località diversa da quella in cui hanno il loro ufficio.

In relazione alle esigenze del servizio, il Ministro può, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, istituire in tutte o in alcune delle circoscrizioni indicate nell'allegata tabella *B* uffici decentrati dell'Ispettorato generale. Agli uffici decentrati

viene trasferito personale previsto nell'organico dell'Ispettorato generale del Ministero.

Gli uffici di cui al comma precedente dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettorato generale ».

Art. 9.

La tabella *C* allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.467.336.000 in ragione d'anno, si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno finanziario, all'uopo utilizzando per lire 1.325.000.000 l'apposito accantonamento e per lire 142.336.000 la voce « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO A — DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	15	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della Procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Ispettore superiore	12
E	Primo dirigente	148	Dirigente di cancelleria presso le Corti di appello	23
			Dirigente di segreteria presso le Procure generali	23
			Dirigente di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza	78
			Ispettore capo	24
		163		

TABELLA C

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

	NUMERO DI POSTI
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 . . .	1
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	5
Magistrati di Corte di cassazione	7
Magistrati di Corte di appello e magistrati di Tribunale . . .	115
	<hr/>
Totale . . .	128
	<hr/>